

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

(79^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Disposizioni per l'aumento degli organi della Magistratura e delle promozioni »
(1138-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1029, 1031, 1036, 1037, 1045, 1047, 1061, 1063
AZARA	1042
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1031, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1063
CAPALLOZZA	1036, 1037, 1038, 1041
CAROLI, <i>relatore</i>	1029, 1037, 1045, 1046
CORNAGGIA MEDICI	1029
GRAMEGNA	1046, 1063
JODICE	1041
MASSARI	1042, 1044, 1045, 1046, 1061
MONNI	1039, 1040, 1046, 1047, 1061, 1063
OTTOLENGHI	1063
PICCHIOTTI	1033, 1042

RICCIO	Pag. 1034, 1035, 1036, 1038, 1041
ROMANO	1034, 1038
ZOTTA	1034, 1035, 1036, 1037

« Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia » (2232) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1028
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1028
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	1028
JODICE	1028

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia
Medici, Gramegna, Jodice, Latini, Magliano,
Massari, Monni, Picchiotti, Riccio, Antonio
Romano e Sand.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori Leone e Papalia

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Simonucci e Ottolenghi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Zotta.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bosco.

B E R L I N G I E R I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia » (2232) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.

Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 508, avrà inizio il 1° gennaio 1965.

C O R N A G G I A M E D I C I , relatore. Come i colleghi sanno, erano stati stabiliti, con determinati provvedimenti aventi valore legislativo, quali il decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 maggio 1947, n. 381, au-

menti di organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilendosi, però, che a partire da una data epoca cotesto aumento dovesse essere riassorbito.

Poichè l'onorevole Ministro nella sua precisa relazione informa che il Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge con il quale si intende non solo rendere definitivo l'organico di 12.887 unità, ma aumentarlo di altre 2.800 unità, non si dovrà più procedere, dopo l'approvazione del suddetto disegno di legge, al riassorbimento degli aumenti stabiliti in precedenza.

In attesa del perfezionamento del proposto provvedimento legislativo, si rende indispensabile una ulteriore proroga del riassorbimento degli aumenti di organico, che la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno fissare al 31 dicembre 1964, contrariamente a quanto proposto nel progetto governativo.

Non ho altro da osservare. Propongo, quindi, l'approvazione del presente disegno di legge.

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. La relazione del senatore Cornaggia Medici è stata chiara e perspicace, per quanto lodevolmente breve.

È stato detto nella relazione governativa che le 12.887 unità non sono neppure sufficienti date le maggiori esigenze di servizio: pensare, quindi, al riassorbimento delle unità è impossibile per ora.

In attesa del nuovo provvedimento con il quale si intende stabilire il nuovo organico aumentandolo, è opportuno non dar luogo al riassorbimento e, pertanto, prego la Commissione di voler procedere all'approvazione del disegno di legge sottoposto al suo esame.

J O D I C E . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle promozioni » (1138-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle promozioni », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Dopo gli sforzi veramente notevoli dell'onorevole Ministro, la Camera dei deputati è riuscita a trovare una forma di compromesso tra le varie esigenze, le quali sono in larga misura, come voi ben sapete, purtroppo contrastanti.

Nel corso della discussione è bene tenere presente che il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero della giustizia, su ricorso di alcuni magistrati, perchè non aveva bandito il concorso secondo la legge che è tutt'ora vigente.

È opportuno, quindi, sistemare una situazione veramente incresciosa e che può dar luogo a ricorsi e a reclami.

Perchè abbiate presente tutta la situazione, aggiungo anche che, come risulta dalle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio stesso dà la sua piena approvazione al disegno di legge in discussione.

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, poichè debbo assentarmi per prendere parte ai lavori della Commissione difesa, presso la quale ho alcune questioni da discutere, mi permetto chiedere la parola per riaffermare, brevemente alcuni principi ai quali desidero rimanere fedele.

La Magistratura ha un suo particolare posto nel nostro ordinamento costituzionale. Il potere legislativo ha sue funzioni, sue facoltà che lo obbligano a prendere determinati provvedimenti anche per quanto concerne la Magistratura.

Ritengo che il Parlamento non possa essere carente, nè tardivo nella sua attività nei confronti di questo potere dello Stato che è la Magistratura.

Mi auguro, pertanto, che la nostra Commissione possa senz'altro procedere all'approvazione del presente disegno di legge, nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, testo che, se non rappresenta l'*optimum*, rappresenta, però, nell'attuale momento, la soluzione che ci consente di togliere la Magistratura da quella staticità in cui la carenza di legge l'ha posta.

Esprimo, quindi, il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

C A R O L I , *relatore*. Desidero anzitutto scusarmi per aver dovuto presentare una relazione affrettata, ma il tempo concesso mi per redigerla era molto limitato; se vi sono, comunque, delle inesattezze o delle carenze, sono disposto a discuterne con voi.

Come già detto nello schema di relazione già presentato, le innovazioni che la Camera dei deputati ha ritenuto opportuno apportare al testo già da noi approvato, consistono anzitutto nell'inserimento, nel presente disegno di legge, delle norme, opportunamente modificate, contenute nell'altro disegno di legge, anch'esso già approvato dal Senato e successivamente trasmesso alla Camera dei deputati, concernente: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura ».

L'inserimento, che ha determinato la fusione dei due disegni di legge, appare in realtà molto utile ove si consideri che ciascuna delle due materie, soprattutto per ragioni contingenti, può essere utilmente esaminata e trattata in connessione con l'altra a causa delle interferenze esistenti fra i problemi che entrambe presentano.

Per quanto riguarda l'aumento degli organici, la Camera dei deputati è tornata ad inserire nel nuovo testo un posto di Presidente aggiunto di Corte di cassazione. A tale proposito va sottolineata l'impossibilità che il primo Presidente della Suprema Corte presieda tutte le udienze delle Sezioni unite e l'evidente necessità che lo stesso, all'oc-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

coerenza, sia sostituito, nella presidenza di dette udienze, da un magistrato di qualifica più elevata di quella di Presidente di Sezione; ciò specialmente al fine di meglio assicurare l'uniformità di indirizzo giurisprudenziale del supremo organo di giurisdizione.

Inoltre i posti di magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo sono stati elevati da 12 a 18. Sono stati anche elevati da 150 a 200 i posti di consigliere di Cassazione e da 325 a 400 i posti di magistrato di Corte di appello.

Sia l'aumento dei magistrati di Cassazione che quello dei magistrati di Corte di appello sono stati suggeriti dalla necessità di adeguare gli organici dei relativi uffici alla loro attività, che, in questi ultimi tempi, si è dimostrata in continuo aumento, determinando il noto e rilevante arretrato soprattutto in materia penale.

Il laborioso iter del provvedimento ha condotto a ripartire, oramai, negli ultimi tre anni del quinquennio precedentemente previsto, l'aumento dell'organico.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di promozioni, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati mantiene ferme le norme fondamentali già approvate dal Senato relative alla soppressione dei concorsi per titoli, all'istituzione dei concorsi per esame, alla presentazione a scrutinio a termine fisso, al sistema degli scrutini con la qualifica unica di merito distinto per la Cassazione e con quella duplice, di merito distinto e di merito semplice, per l'appello.

Sui concorsi per esame, peraltro, occorre rilevare che l'aliquota dei posti ad essi riservata è stata ridotta da un quinto da un decimo, in conformità ai voti espressi al riguardo, in particolare dal Consiglio superiore della Magistratura, nel senso di contenere entro limiti ristretti uno strumento di selezione rigoroso ed eccezionale. Chè, anzi, appunto per rendere più rigorosa la selezione, è previsto che gli esami scritti consistano in tre prove obbligatorie, essendo stata aggiunta quella di diritto amministrativo.

Conseguentemente le aliquote degli scrutini per la qualifica di merito distinto sono

state aumentate del decimo detratto ai concorsi per esami.

La procedura degli scrutini è stata snellita anche in conformità di un più recente parere del Consiglio superiore della Magistratura, riducendo a 14 lavori obbligatori (sette per ciascuno dei due trimestri) e a sette facoltativi il materiale di valutazione. Nè ciò appare ingiustificato, poichè da un lato, pur con tali limiti, sussiste sufficiente garanzia di un'esatta valutazione del merito degli scrutinandi; mentre dall'altro lato non poteva non tenersi presente il lavoro veramente eccessivo cui avrebbero dovuto sottoporsi le Commissioni di scrutinio, chiamate a pronunciarsi, ogni anno, su centinaia di magistrati partecipanti agli scrutini e quindi su migliaia e migliaia di titoli.

Vere innovazioni nel testo che viene sottoposto al nostro esame sono quelle relative allo scrutinio speciale e alle promozioni in soprannumero.

Avuto riguardo alla situazione creatasi in seguito alla mancata effettuazione dei concorsi per titoli dal 1960 in poi, il disegno di legge prevede appunto uno scrutinio speciale, per solo merito distinto, col quale si è inteso dare un mezzo straordinario di possibile progressione in carriera a tutti i magistrati che avrebbero avuto titolo a partecipare ai concorsi non effettuati.

La particolare struttura dell'organizzazione giudiziaria, che è imperniata sui tradizionali tre gradi di giurisdizione e quindi su tre sole categorie di magistrati che adempiono alle relative funzioni, ha reso necessaria una revisione dello sviluppo di progressione in carriera al fine di impedire che il magistrato rimanga nell'esercizio delle funzioni inferiori per un periodo di tempo eccedente il limite oltre il quale sussiste l'opportunità, se non la necessità, della sua utilizzazione nelle funzioni superiori.

In ordine a ciò è parsa soluzione adeguata quella di stabilire, pur con riguardo al carattere di temporaneità che è proprio delle nuove disposizioni contenute nel presente disegno di legge, un termine decorso il quale i magistrati promovibili alle funzioni di appello e di cassazione che non abbiano potuto ancora conseguire la promo-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

zione per difetto di posti disponibili, vengono promossi in soprannumero. In questo modo i magistrati non avranno più la preoccupazione che la promozione possa essere ritardata fino a che non si rendono vacanti i posti. Questo è molto importante e credo che abbia incontrato l'unanime consenso di tutti i magistrati.

È stato anche diminuito il periodo di tempo che bisogna maturare per poter concorrere allo scrutinio. A tale proposito debbo anzi rendere noto che proprio in questi giorni sono pervenute segnalazioni da ogni parte perchè si esamini la possibilità di ridurre ulteriormente questo periodo di anzianità che gli interessati ritengono un po' eccessivo.

È stato detto che un magistrato non può accedere al posto di Consigliere di Cassazione prima di 30 anni di servizio. Poichè il posto di Consigliere di Cassazione rappresenta quasi l'apice della carriera, non mi sembrano molti 30 anni, ma mi è stato osservato che già in altre amministrazioni l'iter della carriera è stato snellito e che quindi sarebbe opportuno operare in tal senso anche per quanto concerne questa categoria.

Ho voluto sottoporvi questo desiderio perchè possiate tenerne conto nell'esaminare il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Anche per i magistrati di Corte d'appello è stato ridotto il periodo che si deve maturare per concorrere allo scrutinio; infatti sono chiamati allo scrutinio dopo nove anni dalla nomina a tale qualifica e conseguono subito la promozione nei limiti dei posti disponibili. Indipendentemente dai posti disponibili dopo undici anni di funzioni di magistrato d'appello sono promossi in Cassazione anche in soprannumero.

Infine il disegno di legge intende eliminare ogni sperequazione retributiva tra i magistrati di Tribunale e i referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con l'attribuire a detti magistrati ordinari la stessa retribuzione di cui gode la corrispondente categoria di magistrati amministrativi a norma della legge 16 dicembre 1961, n. 1308.

Non ho altro da aggiungere. Sono pronto a fornire tutti quei chiarimenti che parrà opportuno chiedermi.

P R E S I D E N T E . Prima di procedere oltre nella discussione del disegno di legge in esame, desidero pregare l'onorevole Ministro, se lo crede opportuno, di completare i chiarimenti forniti dal relatore in modo che tutti possano poi orientarsi soltanto sui punti sui quali ci può essere dissenso.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Ritengo sia opportuno che a questo punto informi la Commissione sulle circostanze che hanno indotto il Governo a presentare alla Camera dei deputati gli emendamenti al testo originale del provvedimento.

La prima innovazione consiste, come lo stesso relatore ha rilevato, nell'avere abbinato due disegni di legge, che erano stati presentati separatamente, l'uno riguardante l'aumento degli organici e l'altro le promozioni dei magistrati.

Le ragioni di opportunità che hanno suggerito l'abbinamento dei due disegni di legge debbono ricercarsi in quelle interferenze, in quei punti di contatto che i due provvedimenti presentavano e a cui si accenna, in generale, nella relazione.

Desidero approfondire questo argomento, perchè certamente costituirà uno dei punti che appassioneranno i componenti di questa Commissione nel corso della discussione.

Essendo stato introdotto il criterio delle promozioni in soprannumero (il quale peraltro non scardina l'attuale ordinamento, secondo il quale il magistrato che è promosso ha diritto a conseguire le funzioni che sono proprie del grado al quale è stato promosso), era ovviamente indispensabile aumentare, fino al limite del possibile, i posti in organico, onde evitare che i magistrati promossi in Corte d'appello o in Cassazione non trovassero disponibili i posti che dovrebbero andare a coprire in seguito alla promozione conseguita.

A tale riguardo assume notevole importanza l'ultimo comma dell'articolo 1, del presente disegno di legge, con il quale si stabilisce che « le piante organiche degli uffi-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

ci giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge ».

Quindi, entro i limiti fissati dalla proposta di legge, che stabilisce il numero dei posti del ruolo organico per ciascuna funzione, il Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, può apportare delle variazioni alle tabelle degli uffici giudiziari.

Tale norma consentirà di far fronte anche a necessità che si determinano all'improvviso. Basta all'uopo pensare, alla recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni commi degli articoli 30 e 31 del Codice di procedura penale. Per effetto di questa decisione, soltanto la Procura di Roma ha avuto restituiti, dalla Pretura unificata di Roma, circa 20 mila processi. Di conseguenza si è immediatamente creato un numero notevole di affari che sono andati ad accrescere l'esigenza di magistrati della Procura di Roma e, quindi, del Tribunale di Roma, senza che allo stato attuale della legislazione si abbia la possibilità di variare le tabelle organiche, se non con legge che richiede un tempo troppo lungo rispetto alle esigenze di giustizia alle quali occorre provvedere. Subito dopo l'approvazione della legge si provvederà a variare per il meglio le piante organiche, tenendo presente l'esigenza di aumentare il numero delle sezioni dei vari organi giudiziari collegiali.

Essendosi introdotto il criterio della promozione in soprannumero, è stato indispensabile abbinare le due proposte di legge, cui ho prima fatto cenno, poichè in nessun momento si sarebbe potuto avere un loro funzionamento disgiunto. Se, infatti, avessimo creato il soprannumero senza aumentare il numero dei Consiglieri di Corte d'appello e di Cassazione, avremmo corso il rischio di vedere promosso un numero di magistrati senza però che vi fossero i corrispondenti posti di ruolo.

Il soprannumero può anche andare al di là del numero dei posti previsti nel ruolo,

ma si tratta sempre di una esorbitanza limitata in modo da non alterare il principio secondo cui il magistrato promosso ha diritto alle sue nuove funzioni. In altri termini, secondo i calcoli fatti dalla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, anche introducendo il criterio della promozione in soprannumero, non si avrà mai un eccesso di promossi, cosicchè si potrà tenere fermo il principio sopra enunciato.

È per queste ragioni che esiste divario temporale tra il momento della dichiarazione di promovibilità e quello della promozione in soprannumero.

Abbiamo stabilito che i magistrati di tribunale sono chiamati allo scrutinio a turno di anzianità dopo undici anni dalla nomina a tale qualifica e se dichiarati promovibili per merito distinto sono promossi senza intervallo di tempo nei limiti dei posti disponibili e in ogni caso in soprannumero dopo tredici anni dalla nomina a giudice di tribunale; se, invece, ottengono la qualifica di merito semplice sono promossi subito nei limiti dei posti assegnati a tale qualifica e in ogni caso dopo quattordici anni in soprannumero.

Dobbiamo considerare, che i posti liberi sono molti: in tre anni istituiamo, praticamente, oltre 400 posti di Consigliere di Corte d'appello (a questi bisogna, infatti, aggiungere anche i posti liberi derivanti dal passaggio a Consiglieri di Cassazione degli attuali Consiglieri di Corte d'appello); oltre 200 posti di Consigliere di Cassazione (anche questi, in definitiva, andranno ad aumentare il numero dei posti liberi di Consigliere di Corte d'appello); infine, considerate le vacanze ordinarie che si verificheranno nel triennio, ci sarà la disponibilità di altri 200 posti di Consiglieri di Corte di appello.

Non sempre quindi è necessario attendere 13-14 anni per avere diritto alla promozione in soprannumero, in quanto dopo 11 anni, ottenuta la qualifica favorevole, nei limiti dei posti riservati a ciascuna delle due categorie (due decimi e sette decimi) e senza andare neppure all'ipotesi limite del concorso per esami, che consente una carriera assai più accelerata, anche nell'ipotesi

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

ordinaria della promozione per scrutinio e per turno di anzianità, si può essere promossi immediatamente nel ruolo delle funzioni superiori entro il numero dei posti disponibili.

Parimenti si verifica per la Cassazione. Se si ottiene la qualifica favorevole (che in questo caso è soltanto di merito distinto), il magistrato di Corte d'appello, dopo nove anni dalla nomina a tale qualifica, consegue la promozione nei limiti dei posti disponibili, o per vacanza o per aumento di ruolo. Successivamente e indipendentemente dai posti disponibili, dopo undici anni di funzioni di magistrato d'appello, egli è promosso in Cassazione anche in soprannumero.

Si può, pertanto, conseguire una funzione altissima, quale è quella di Consigliere di Cassazione, entro circa 26 anni.

Ricordiamoci, inoltre, che la Carta costituzionale prescrive che si può essere nominato Consigliere di Cassazione anche senza appartenere ai ruoli della Magistratura ordinaria, ma per meriti insigni. Questo sta a dimostrare che la carica di Consigliere di Cassazione è così alta che un precetto costituzionale ha voluto garantire che a tale altissima funzione arrivino soltanto persone degnissime.

P I C C H I O T T I . Speriamo!

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Sto parlando della architettura della Carta costituzionale!

Ritengo, quindi, che il disegno di legge meriti lode, perchè ha accelerato notevolmente la carriera di magistrati. Questo è stato fatto non soltanto per soddisfare una legittima aspettativa dei magistrati ma anche per assicurare un veloce andamento della giustizia. Se si arriva in Cassazione in età troppo avanzata è evidente che non si può svolgere il proprio ufficio con quel ritmo accelerato necessario dato l'enorme numero dei ricorsi in Cassazione.

Oltre ad operare una riforma che è utile all'andamento stesso della giustizia, si sono praticamente accresciute le garanzie d'indipendenza della Magistratura. Quest'ultimo punto ha formato oggetto di numerose discussioni e particolarmente quando si è par-

lato di riforme dell'ordinamento giudiziario e di garanzie dall'esterno e dall'interno.

L'indipendenza della Magistratura è stata certamente rinvigorita attraverso l'abolizione del sistema di concorsi per titoli, non già perchè tale sistema dava luogo ad ingiustizie (debbo constatare che in passato siano fatte ingiustizie), ma perchè dava luogo a legittimi risentimenti da parte di esclusi che venivano spesso valutati con un punteggio altissimo, pari a quello conseguito da un altro collega, e tuttavia non riuscivano ad essere promossi unicamente perchè mancavano i posti, il cui numero era stato predeterminato al momento in cui il concorso era stato bandito.

È certamente un sistema che ha dato luogo a numerosi inconvenienti, tanto è vero che quando il Senato esaminò il primitivo disegno di legge in materia di promozioni, ritenne opportuno abolire il sistema del concorso per titoli.

Allo stato attuale delle cose esiste certamente una situazione di carenza, perchè, contrariamente a quanto prescrive l'ordinamento vigente, non sono stati banditi concorsi per titoli sin dal 1960. Questa omissione ha provocato un grave disagio in Corte di appello e particolarmente in Cassazione, dove abbiamo una carenza di circa 40 magistrati rispetto alle tabelle dei ruoli organici.

Meritano una lode incondizionata quei Consiglieri che si sobbarcano a difficilissimo e intenso lavoro quale è quello che attualmente occupa la Cassazione. Ma è indispensabile uscire da questa situazione che si è venuta creando.

I due disegni di legge sono stati, dunque, abbinati per le ragioni testè spiegate.

In sintesi, il provvedimento migliora l'andamento della progressione nelle fusioni, pur prescrivendo un accurato vaglio da parte delle Commissioni del concorso per esami o delle Commissioni di scrutinio.

In tal modo si è ritenuto di dare un migliore assetto alla categoria dei Magistrati, che si è resa tanto benemerita nella delicata e alta funzione dell'Amministrazione della giustizia.

La Magistratura ha compiuto, in questi anni, notevoli sacrifici addossandosi un onere veramente sproporzionato al numero dei

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

magistrati, onde il Governo e il Parlamento hanno riconosciuto la necessità di aumentare i ruoli organici della Magistratura. Attualmente, infatti, i ruoli organici della Magistratura di poco superiore a quelli che esistevano all'inizio dell'unità.

Tenendo conto della particolare situazione che si è determinata per il mancato espletamento dei concorsi per titoli, il disegno di legge, approvato dalla Camera, prevede uno scrutinio speciale, per solo merito distinto, col quale si è inteso apprestare un mezzo straordinario di possibile progressione in carriera a tutti i magistrati che avrebbero avuto titolo a partecipare ai concorsi non effettuati dal 1960 in poi.

Si tratta di uno scrutinio che per queste sue peculiari caratteristiche dovrà essere effettuato con valutazioni fatte con criteri particolari. Nell'articolo 3 è previsto, infatti, che si deve tenere conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nelle attività svolte.

È superfluo aggiungere che non vi sarà alcuna ingerenza da parte dell'esecutivo, il quale deve soltanto fare le richieste per lo scrutinio speciale.

Mi auguro che il presente disegno di legge venga subito approvato dal Senato in modo che si possa richiedere il bando per gli scrutini entro il 15 gennaio.

Le carenze della Cassazione sono talmente evidenti che devono essere colmate al più presto possibile.

Per le ragioni esposte, mi associo all'augurio del Presidente e del relatore perchè il disegno di legge al nostro esame possa essere sollecitamente approvato.

Per quanto riguarda le mutazioni fatte nelle tabelle dei ruoli organici, approvate dal Senato e dalla Camera dei deputati, (si tratta di modificazioni che sono in stretta connessione con il criterio delle promozioni in soprannumero), debbo aggiungere che è stato ritenuto opportuno, secondo del resto quanto aveva detto il Consiglio superiore della Magistratura, di non ingrossare eccessivamente il numero dei posti alla base.

Dobbiamo dare ai Tribunali la possibilità di funzionare, ma è inutile prevedere un numero eccessivo di posti di uditore se non è

possibile ottenere, attraverso il reclutamento normale, un tale numero di magistrati.

Z O T T A . Desidero fare una breve dichiarazione. Signor Presidente, onorevole Ministro; ho molto partecipato alle discussioni sulle due proposte di legge che sono state fuse presso la Camera dei deputati e che ora appaiono, dinanzi a noi, in un unico testo.

Sono alquanto preoccupato in merito al disegno di legge sottoposto al nostro esame sia dal punto di vista della sua costituzionalità che dal punto di vista della sua opportunità legislativa.

Cosa è avvenuto del disegno di legge relativo all'aumento degli organici?

R I C C I O . Giace presso l'altro ramo del Parlamento.

R O M A N O . È stato abbinato al disegno di legge riguardante la promozione dei magistrati.

Z O T T A . Questo è un procedimento inusitato e per la prima volta appare nella nostra vita parlamentare. È la prima volta, infatti, che le norme di un disegno di legge sono state trasfuse in un altro provvedimento sotto forma di emendamenti.

All'onorevole Ministro è apparsa utile la fusione dei due disegni di legge a causa del soprannumero e, a tale proposito, ha citato l'ultimo comma dell'articolo 1. In verità, debbo cominciare col dire che non comprendo affatto il comma suddetto, poichè in esso è contenuta una delega legislativa.

La delega legislativa, come i colleghi sanno, non può essere discussa in sede referente, ma solo in sede legislativa, ed è questo appunto il procedimento che doveva essere seguito dall'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 1, ultimo comma, è detto: « Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

La formazione delle piante organiche e oggetto di materia legislativa oppure regolamentare?

R I C C I O . Non si tratta proprio di una delega!

Z O T T A . Nell'altro disegno di legge si parlava regolarmente di delega. Adesso, per evitare che il disegno di legge dovesse essere discusso dalle Commissioni e non in Aula, è stata mutata la formula, ma la sostanza è rimasta la stessa. Non basta cambiare il nome alle persone perchè queste mutino di aspetto, fisionomia e carattere!

R I C C I O . In virtù di quale principio ritiene che le piante organiche debbano essere fatte con legge e non con un decreto?

Z O T T A . Se questa materia fosse stata di competenza del Governo non occorre certo specificarla nel disegno di legge!

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di modificare semplicemente un articolo dell'ordinamento giudiziario.

Z O T T A . Ecco la risposta che desideravo avere: occorre modificare la legge sull'ordinamento giudiziario!

Per modificare una legge occorre un'altra legge. Noi siamo, dunque in materia, legislativa.

In verità, bisogna distinguere l'organizzazione degli uffici da quella dei servizi. I servizi (locali, alloggi, servizio d'assistenza dei detenuti, forniture di macchine, eccetera) sono, infatti, di competenza del Ministro e non occorre, quindi, che questo venga specificato nella legge; le piante organiche rappresentano la parte sostanziale dell'ordinamento giudiziario e l'ordinamento giudiziario è stato sempre fatto con legge, mai con decreto regolamentare. Questa competenza non è stata mai attribuita al potere normativo del Governo.

Noi siamo, dunque, in materia legislativa così come era stato saggiamente previsto dal primo disegno di legge.

Il provvedimento, perciò, quando era all'esame presso la Camera dei deputati, do-

veva essere esaminato ed approvato dalla Commissione ma doveva poi essere discusso in Aula, e analogamente presso il Senato. Sussiste, quindi, il precedente che il disegno di legge non è stato approvato in Aula presso la Camera dei deputati.

L'onorevole Ministro ha messo in relazione il disegno di legge riguardante le promozioni in soprannumero con l'altro concernente l'aumento dell'organico; ha voluto, cioè, stabilire un'armonia tra le due proposte senza, però, tenere conto del fatto che il disegno di legge, risultante dalla fusione dei due provvedimenti, viene a poggiare su una disarmonia legislativa e costituzionale.

Ma era poi necessaria questa fusione per rendere agevole e funzionale il criterio delle promozioni in soprannumero? Non sono di questo parere.

Il soprannumero ha significato in quanto eccede le vacanze; è *in re ipsa* il concetto che se vi sono vacanze non si può più parlare di soprannumero, ma di numero!

Signor Presidente, noi abbiamo lavorato, qui al Senato, per elaborare quei due disegni di legge che adesso sono stati tenuti così in non cale ed ora accade che il provvedimento relativo all'aumento degli organici giace dimenticato all'ordine del giorno della Camera dei deputati. È mai possibile che avvenga questo?

Dobbiamo considerare che il disegno di legge non è stato mai ritirato dal Governo, che l'ha presentato; e, anche se il Governo avesse voluto ritirarlo, non avrebbe potuto farlo, perchè sulle norme stesse vi è già il crisma dell'espressione di pensiero e di volontà di ambedue i rami del Parlamento. Non si abbandona così un disegno di legge!

Inoltre, cosa avviene di un disegno di legge che è stato approvato da ambedue i rami del Parlamento e che poi torna nuovamente al primo che l'ha approvato?

Vi sono tre ipotesi che enuncerò via via.

Prima ipotesi: la norma, approvata dalla Camera dei deputati, è stata anche approvata dal Senato. In questo caso il disegno di legge non può essere ulteriormente discusso, perchè è già legge.

Il disegno di legge in questione contiene un principio sul quale abbiamo discusso lungamente ed alla fine ci siamo trovati d'ac-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

cordo con la Camera dei deputati; il principio, cioè, dell'immissione, nel numero dei posti vacanti, di una aliquota di persone che abbiano riportato una votazione elevatissima.

La Camera ha approvato un aumento di 35 posti; il Senato ha ritenuto opportuno aggiungerne altri 40.

Ora, il Regolamento, sia della Camera che del Senato, stabilisce che quando un disegno di legge è approvato da uno dei due rami del Parlamento, se viene emendato dall'altro ramo, il primo può discutere e deliberare soltanto sugli emendamenti apportati. In questo caso, quindi, si poteva discutere soltanto sui 40 posti e non sui 35.

R I C C I O . Il Regolamento dice: « di norma », ma non esclude l'eccezione.

Z O T T A . L'articolo 68 del Regolamento della Camera detta: « Se i disegni di legge già approvati dalla Camera sono emendati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modifiche apportate dal Senato ».

La Camera non poteva, quindi, rimettere in discussione un principio che aveva già approvato.

P R E S I D E N T E . Non possiamo discutere in questa sede se la Camera dei deputati ha violato o meno il suo Regolamento; è una questione che sfugge alla nostra competenza.

Z O T T A . Noi dobbiamo varare una legge e per poter fare questo è fondamentale che venga approvata da ambedue i rami del Parlamento. In questo caso, però, il disegno di legge non è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Non farò alcuna richiesta specifica; affido semplicemente tale questione al verbale.

Sono convinto che il presente disegno di legge, la cui approvazione si vuole sollecitare per risolvere il problema della Magistratura, non farà, al contrario, che prolungarlo senza limiti di tempo.

Seconda ipotesi: se vi sia stato dissenso chiaro e preciso su determinati punti. Ad esempio, in questo disegno di legge la Camera dei deputati ha votato l'istituzione di

un posto di Presidente aggiunto di Corte di cassazione. Il Senato, invece, l'ha bocciata.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. La Camera aveva stabilito due posti di Presidente aggiunto; il Senato, nessuno. La Camera, ora, ha deciso di istituirne uno solo.

Z O T T A . Vi è un dissenso. Il Senato ha bocciato l'aggiunta di due Presidenti; se avesse ritenuto che uno fosse sufficiente, avrebbe potuto concordare la sua volontà con quella della Camera e avrebbe, quindi, ridotto il numero dei posti da due ad uno. Ma poichè ha bocciato completamente la proposta dell'altro ramo del Parlamento, significa che non ne voleva nemmeno uno.

In questo caso ci troviamo, quindi, di fronte ad un giudicato.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. La Camera non poteva ripristinare i due posti che aveva proposto all'inizio?

Z O T T A . No; devono passare sei mesi.

C A P A L O Z Z A . Non è esatto, perchè la Camera ha voluto introdurre una norma già contenuta inizialmente nel disegno di legge e che il Senato, invece, aveva respinto.

Z O T T A . Non è ora il caso di polemizzare su questo; ho voluto solo mettere in rilievo questa deficienza che, sono convinto, costituirà uno dei motivi in base al quale la legge verrà dichiarata incostituzionale e ritornerà, pertanto all'esame presso i due rami del Parlamento.

Terza ipotesi: se vi siano delle modifiche. È soltanto sulle modifiche che si doveva arrestare il lavoro della Camera dei deputati, in virtù dell'articolo 68 del Regolamento.

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 68, se ben ricordo, è detto: « di norma ».

Z O T T A . Questi sono i rilievi di ordine costituzionale che desideravo fare. Ora dirò poche parole circa l'opportunità legislativa del disegno di legge.

R I C C I O . Controlliamo la formulazione dell'articolo 68 nel testo vigente. È

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

molto importante la questione sollevata dal senatore Zotta!

C A P A L O Z Z A . Noi non possiamo interferire sull'operato interno della Camera dei deputati. L'unico competente è il Presidente della Camera.

Z O T T A . Noi dobbiamo approvare un disegno di legge che già deve essere stato approvato dall'altro ramo del Parlamento secondo la stretta formula costituzionale; infatti, dopo la nostra approvazione, il disegno di legge viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non è esatto quanto è stato affermato dal senatore Capalozza, poichè il Presidente della Camera si limita ad inviare il messaggio con il quale comunica al Senato l'avvenuta approvazione del disegno di legge e non esamina le singole norme che in esso sono contenute.

Ritengo, infine, inopportuno il mutamento introdotto che sconvolge completamente il sistema adottato dal Senato. Il Senato, infatti, si era preoccupato di alleggerire soprattutto il peso dell'Amministrazione della giustizia, e aveva, perciò, suggerito di ampliare il principio, esposto e accettato dalla Camera, di consentire la promozione a coloro che avessero riportato una determinata idoneità. Solo così si sarebbe potuta evitare questa incresciosa situazione che ci obbliga a ricorrere ad altri provvedimenti del tutto estranei, quali possono essere quelli dell'amnistia e dell'indulto.

L'Amministrazione della giustizia deve funzionare per virtù dei magistrati e non si deve ricorrere a questi metodi di carattere straordinario!

B O S C O . *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero dare un chiarimento al senatore Zotta in merito all'articolo 68 del Regolamento. Il testo vigente, in fatti, stabilisce: « Se i disegni di legge approvati dalla Camera sono emendati dal Senato, la Camera delibera, di norma, soltanto sulle modifiche apportate dal Senato ».

Z O T T A . La dizione « di norma » non annulla l'altro principio per cui un disegno

di legge, respinto da un ramo del Parlamento, debba intendersi definitivamente fuori dell'iter legislativo e possa essere presentato soltanto sei mesi dopo. Inoltre, non esclude che quando ambedue i rami del Parlamento hanno approvato una norma, questa non possa essere più riesaminata. Vi potranno essere, infatti, da fare delle modifiche, delle innovazioni. Anche questo può significare « di norma »!

Non ho altro da aggiungere. Ringrazio di avermi permesso di intervenire pur non essendo di questa Commissione.

P R E S I D E N T E . La Commissione terrà conto delle sue osservazioni nel corso della discussione.

C A R O L I , *relatore.* Desidero dare un chiarimento in merito all'interpretazione dell'articolo 68 del Regolamento. Sono venuto in possesso, infatti, di una circolare che fu a suo tempo inviata al Ministro, ai componenti della Commissione, al Presidente del Consiglio e ad altri. L'articolo 68 detta: « Se i disegni di legge approvati dalla Camera sono emendati dal Senato, la Camera delibera, di norma, soltanto sulle modifiche apportate dal Senato ». Se l'articolo dovesse finire qui, sarebbe stato perfettamente inutile, poichè non esiste un criterio per stabilire l'eccezionalità. Dobbiamo, pertanto, cercare di interpretare l'inciso: « di norma ».

Tale interpretazione ci è offerta, appunto nella circolare, cui prima ho fatto cenno, e che io cito semplicemente per completamento di discussione. Nella circolare è detto che l'inciso « di norma » trova la sua interpretazione autentica nell'ultimo comma dello stesso articolo, secondo il quale i nuovi emendamenti (ecco l'eccezione) proponibili all'Assemblea, che abbia già approvato il testo, sono soltanto quelli in correlazione con gli emendamenti introdotti dal Senato.

P R E S I D E N T E . Queste sono discussioni che esulano dalla nostra competenza; sono state sollevate alcune questioni ed è stato bene chiarirle, ma è opportuno tornare all'esame del disegno di legge.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

R O M A N O . Ho avuto l'impressione che il senatore Zotta studi tutti i modi possibili per poter arrestare il corso di questo disegno di legge. Noi dobbiamo avere una sola preoccupazione, quella, cioè, di rendere possibile il servizio dell'Amministrazione della giustizia. A questo appunto mira il disegno di legge sia attraverso l'aumento dell'organico, sia attraverso la tranquillizzazione dell'ambiente dei magistrati agli effetti della carriera.

Il senatore Zotta è legato al principio delle promozioni per legge, al quale già mi dichiarai contrario quando se ne discusse. Sono lieto che oggi questo principio, errato, sia stato sanato in qualche modo attraverso il provvedimento del soprannumero.

La promozione per legge aveva destato, infatti, tutto un vespaio di richieste e ognuno cercava di risalire il più indietro possibile per quanto riguardava le date.

Il presente disegno di legge nelle sue linee generali, a mio avviso, risponde alle esigenze dell'ora. Sappiamo, d'altra parte, che quanto prima si avrà l'ordinamento giudiziario; non bisogna, quindi, stare a cavillare e cercare di arrestare il cammino di questo disegno di legge, anche perchè non vi è più motivo di rinviarlo.

Sono state evitate, attraverso i vari adattamenti, le deviazioni che si presentavano, fra cui quelle dei cosiddetti ruoli aperti. Si rischiava di mettere la Magistratura quasi sullo stesso binario del personale delle Ferrovie e delle Poste. I ruoli aperti avrebbero costituito un grande pericolo per la Magistratura, poichè avrebbero arrestato il desiderio di affermarsi, ed ogni emulazione col sistema delle promozioni per legge, che è stato causa di tanti contrasti tra i magistrati.

Si sarebbe verificato l'inconveniente che una volta conseguita la promozione si percepiva lo stipendio del nuovo grado, ma si rimaneva ad esercitare le funzioni del grado in cui si era prima. Quindi il giudice, dovendo rimanere con la stessa funzione, si trovava in una posizione alquanto strana, ragione per cui cominciava ad avere poco riguardo verso il Presidente, perchè ormai di pari grado; ugualmente verso gli altri

giudici, perchè superiore a costoro e ciò con turbamento del servizio.

Il presente disegno di legge evita tutti questi pericoli. Il disegno di legge potrà, in qualche modo, tranquillizzare la categoria, ma più di tutti il Paese.

Per le ragioni esposte, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

Per quanto riguarda l'eccezione della delega, ritengo che non vi sia alcuna delega.

R I C C I O . Non vi è una delega formale!

R O M A N O . L'articolo 108 della Costituzione detta: « Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'Amministrazione della giustizia ».

L'ultimo capoverso dell'articolo 1 stabilisce che « le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge ». Qui bisogna distinguere: cosa fissa la legge? L'entità della tabella.

Noi sappiamo che vi sono dei tribunali che, ad un dato momento, hanno un esiguo lavoro. Bisogna dare la possibilità al potere esecutivo di fare degli spostamenti pur rimanendo nei limiti delle tabelle fissate dalla legge.

Non ci troviamo, pertanto, di fronte ad una delega, ma ad un conseguente atto del potere esecutivo, che deve andare incontro alle esigenze che si manifestano attraverso il cammino della legge.

R I C C I O . Si tratterebbe, quindi, soltanto di una distribuzione territoriale.

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presidente, non entrerò nel merito del testo quale ci è stato inviato dalla Camera dei deputati;

posso dire, in generale, che sono favorevole alla sua approvazione. Desidero, comunque, non lasciare senza risposta alcune delle osservazioni che sono state fatte dal senatore Zotta in linea regolamentare e in linea costituzionale.

Il senatore Zotta è stato, evidentemente, avvinto dal patriottismo della sua opera, perchè si è lasciato andare a delle affermazioni (mi spiace che egli abbia dovuto lasciare la discussione, perchè chiamato ad altri incarichi) che non rispondono affatto al Regolamento di alcuna delle due Assemblee.

Il senatore Zotta, riportandosi all'articolo 68 del Regolamento, ha affermato che non potremmo più deliberare su un punto già disatteso e che soltanto dopo sei mesi potremmo tornare sull'argomento.

Il senatore Zotta ha dimenticato, evidentemente, che questa norma del Regolamento riguarda l'insieme di un disegno o di una proposta di legge e non una sua parte.

Per quanto riguarda, poi l'indagine o il sindacato sull'attività della Camera dei deputati, preferirei neppure parlarne, perchè la questione deve essere assolutamente estranea al Senato, per quella gelosa e intangibile autonomia istituzionale che compete a ciascuno dei due rami del Parlamento. Il senatore Zotta è giunto ad asserire che ci spetterebbe il compito di controllare la regolarità della procedura seguita dall'altro ramo del Parlamento e alla stregua del suo Regolamento. Inoltre, quando, in una interruzione, ho specificato che ciò è di competenza del Presidente dell'altra Assemblea, egli ha replicato che non è esatto. A tale proposito, è bene che rammenti al senatore Zotta quanto è avvenuto esattamente il 14 dicembre 1951 a proposito del disegno di legge relativo alla repressione e prevenzione del genocidio. Il Presidente della Camera, accortosi che l'adesione ad una convenzione internazionale era avvenuta, per errore, da parte della Commissione esteri, in sede deliberante, si premurò, immediatamente, di sollevare la questione in Aula e di chiedere che la deliberazione fosse *uti non esset* e che il provvedimento venisse rinviato alla stessa Commissione per l'ulteriore normale corso. Il che avvenne.

Questa è una riprova che il Presidente dell'Assemblea è il tutore, il custode del Regolamento. E per noi che facciamo parte di un'altra Assemblea, sarebbe indiscreto, oltrechè costituzionalmente illegittimo, entrare negli *interna corporis* della Camera dei deputati.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero dire poche parole per chiudere l'argomento. È opportuno entrare nel merito del provvedimento, anziché attardarci ulteriormente in queste eccezioni preliminari che non sono state, poi, sollevate in modo formale dal senatore Zotta.

Il Governo, tuttavia, non può lasciare senza risposta taluni argomenti di incostituzionalità che sono stati sollevati.

Circa l'*iter* del disegno di legge, è stato osservato che il Senato non può entrare nel merito dell'*iter* dell'altro ramo del Parlamento. La volontà della Camera è stata accertata con la trasmissione del messaggio; quindi, il provvedimento è perfetto per quanto riguarda la Camera.

Ricordo, inoltre, che essendosi proceduto alla fusione di questi due disegni di legge, di cui è stata riconosciuta l'opportunità, si sono resi necessari molti emendamenti.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, a proposito del quale è stato sollevato qualche dubbio, mi permetto rilevare che il senatore Romano ha già risposto. Si tratta di spostamenti periferici i quali vanno fatti nell'ambito della tabella che la stessa legge determina e, quindi, ritengo che anche sotto questo aspetto non si possa fare alcuna osservazione.

Ringrazio il senatore Romano di quanto ha detto nel merito e mi associo alla sua esortazione al fine di procedere, al più presto, all'approvazione del disegno di legge.

M O N N I. I rilievi fatti dal senatore Zotta non hanno tutti lo scopo di ostacolare il corso della discussione, ma di renderci attenti e perplessi allorquando si esaminano leggi importanti.

Signor Presidente, onorevole Ministro, ove sussista (ed io in questo momento non saprei dirlo con esattezza) il caso che la leg-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

ge, che noi recepimmo dalla Camera e che ad essa rimandammo con emendamenti, contenga qualche norma che la Camera approvò e il Senato confermò, le osservazioni fatte dal senatore Zotta sono giuste e quindi ci troveremmo di fronte ad una norma che, pur approvata dai due rami del Parlamento, non ha esecuzione. Sollevo la questione solo come accenno affinché l'onorevole Ministro, attraverso il suo ufficio, operi questo controllo. Non vorrei che domani ci trovassimo di fronte ad una accusa di distrazione nei confronti di un simile caso.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. L'unico disegno di legge che era stato esaminato dai due rami del Parlamento era quello riguardante l'aumento degli organici. L'altro era stato esaminato solo dal Senato.

Per quanto riguarda il disegno di legge sull'organico, esso contiene qualche norma, soprattutto in materia di posti, sulla quale era stata manifestata concordanza di pareri. In seguito alla fusione dei due disegni di legge è stato però necessario rivedere tali norme proprio in base a quanto disposto dal Regolamento il quale stabilisce che si possono apportare emendamenti quando questi siano connessi a delle materie che vengono nuovamente introdotte. Il soprannumero ha richiesto pertanto, anche la revisione della materia degli organici.

M O N N I. Non sollevo difficoltà; è il Ministro che deve soprattutto preoccuparsi di tali questioni! Desidero semplicemente far osservare l'inesattezza della dizione del titolo del presente disegno di legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle promozioni ».

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di un errore materiale; doveva essere detto: « ... e per le promozioni ».

M O N N I. Io intitolerei il disegno di legge: « Ordinamento degli organici della Magistratura e delle promozioni ». Tuttavia, se lo ritenete, possiamo accettare la semplice correzione dell'errore.

Il Governo ed il Ministro, in particolare, si sono preoccupati di superare lo stato

attuale delle cose in questo settore. Non è una questione che interessa soltanto la Magistratura, ma soprattutto la giustizia ed è appunto la preoccupazione della giustizia e del suo funzionamento non normale, attualmente non efficiente, che ci costringe a rinunciare a sollevare delle questioni sul testo del presente disegno di legge, almeno per quanto concerne la parte formale, se non addirittura sostanziale.

Desidero, e l'ho sempre sostenuto, che ai magistrati si garantisca ogni indipendenza e si dia ogni tranquillità ma desidero anche (e lo dico chiaramente una volta per tutte, perchè il ripeterlo potrebbe sembrare offensivo) che i magistrati e la loro Associazione cessino di minacciare scioperi o rappresaglie nel caso in cui il Parlamento non faccia quanto da loro richiesto. È un contegno che non possiamo assolutamente consentire. I magistrati non devono scioperare, gli ufficiali giudiziari non devono scioperare; hanno diritto di richiedere quanto ritengono dovuto, necessario ed utile e noi abbiamo il dovere di ascoltarli, tutelarli e difenderli.

Spero che questa sia l'ultima volta che sentiamo parlare di scioperi di magistrati. Abbiamo dovuto addirittura leggere minacce di rappresaglia contro il Parlamento, ove non fossero state approvate determinate richieste!

Propongo che il disegno di legge venga approvato. Non è perfetto, come nessuna legge è perfetta. Dobbiamo, però, proporci (e spero che l'onorevole Ministro sia d'accordo) che, nel caso in cui dopo l'approvazione del provvedimento venissero rilevate lacune o imperfezioni, si opererà quella revisione che, eventualmente, si riterrà opportuna.

Un gruppo numeroso di magistrati desiderava che noi sostenessimo un certo emendamento ad alcune norme già approvate dal Senato. Ove tale emendamento venisse approvato, il disegno di legge dovrebbe nuovamente tornare alla Camera. Noi, pertanto, raccomandiamo all'onorevole Ministro perchè faccia in modo che, se vi sono dei magistrati che riportino danno o nocimento dall'applicazione di questo disegno di legge, se ne tenga conto e si cerchi di evitarlo.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

J O D I C E . Signor Presidente, sarò brevissimo, perchè ho notato che qui si sono operate numerose catarsi soprattutto quella del collega Romano il quale, durante la discussione in Aula, presso il Senato, concorse soprattutto, con il senatore Zotta, ad introdurre l'elemento più macroscopico dell'incostituzionalità. Credo che ora non sia ancora il caso di parlare di incostituzionalità. Siamo arrivati, adesso, ad un punto tale per cui il disegno di legge può dirsi soddisfacente. Non abbiamo un disegno di legge perfetto, perchè in tal caso anche noi saremmo perfetti e avremmo una società perfetta.

L'aumento dell'organico è stato ampiamente spiegato. Si tratta di una facoltà che viene concessa al Presidente della Repubblica su iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, al fine di regolare il servizio, di renderlo più efficiente e adeguato alle varie zone.

Per quello che si riferisce alle osservazioni di carattere costituzionale, non concordo con quanto detto dal senatore Capalozza. Abbiamo addirittura un pronunciato della Corte costituzionale, in materia. La Corte ebbe a disporre che un consigliere prendesse visione degli atti della Commissione. Il Presidente della Camera, ritenne, allora, di opporre un rifiuto che, però, venne ritirato dopo circa un mese, poichè si stabilì che gli atti della Commissione in sede deliberante sono atti pubblici e come tali soggetti al controllo da parte della Corte costituzionale.

C A P A L O Z Z A . Si tratta di una questione completamente diversa!

J O D I C E . Il principio generale è questo. Ritengo, comunque, che il disegno di legge possa essere approvato.

Abbiamo creato, come giustamente ha rilevato il senatore Monni, una situazione quanto mai incresciosa. Il retto funzionamento della vita pubblica deve poggiare sull'armonia, sull'equilibrio dei poteri ed è appunto tale armonia che costituisce il senso profondo della democrazia e, quindi, crea la possibilità allo Stato di svilupparsi. Per-

tanto non si deve verificare che un elemento, che è uno dei pilastri dello Stato, invece di essere elemento attivo, fattivo e promotore della vita sociale, diventi elemento di disgregazione.

È increscioso vedere il potere giudiziario scioperare, dando così cattivo esempio di sè; è increscioso vedere, cioè, che il potere che amministra la giustizia, che è il tutore della giustizia e che dovrebbe perciò essere il più sensibile alla ordinata vita sociale, dia prova di ribellione e di contrasti con il potere legislativo! Ma non dobbiamo dimenticare che in Italia si era creata una situazione altrettanto critica e che, pertanto, l'Amministrazione della giustizia era andata in malora!

Il difetto maggiore della nuova legge consiste nella mancanza di qualsiasi norma transitoria, ciò che crea una situazione di grande ingiustizia. Ora, questo disegno di legge può chiudere una parentesi incresciosa nella vita dell'Amministrazione della giustizia; può mettere tutti i magistrati in condizione di sentire il dovere di svolgere con coscienza le loro attività e soprattutto può sanare i contrasti esistenti tra di loro, contrasti che certamente non giovano al buon funzionamento della giustizia.

R I C C I O . Vorrei mi fosse fornita una spiegazione, cioè se l'altro disegno di legge è decaduto perchè praticamente è assorbito nel nuovo testo. Avrebbero dovuto essere riuniti.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho dichiarato ieri che per quel disegno di legge richiederò il ritiro dopo che verrà approvato questo che è al nostro esame.

R I C C I O . Per il resto mi associo a quanto ha detto il senatore Monni, sia per alcune perplessità che rimangono nel mio animo per il modo come si è addivenuti alla formulazione di questo disegno di legge ed anche forse per l'opportunità che in linea transitoria si fosse tenuta presente la situazione di tutti quelli, che, avendo atteso tre anni, avevano acquisito dei diritti in base

alla legge tuttora vigente per poter sviluppare la loro carriera.

Ma, detto questo, sono anche io del parere che bisogna arrivare all'approvazione del disegno di legge per uscire da questo *impasse* in cui ci troviamo.

Mi associo particolarmente alle osservazioni fatte dal senatore Monni per ciò che riguarda la deplorazione di quello che è il contegno di alcuni magistrati che minacciano di intentare lo sciopero, diritto che essi ritengono di avere, quando per me essi, come rappresentanti di uno dei tre poteri dello Stato, hanno invece il dovere di non scioperare, perchè non vedo cosa possa accadere se scioperano i poteri dello Stato. Quello che si tenta e si è minacciato di fare è, a mio avviso, veramente deplorabile.

P I C C H I O T T I . Non critico le posizioni di nessuno, perchè le deplorazioni mosse or ora rispondono a concetti che sono di natura costituzionale.

Vorrei raccomandare una cosa sola: è stato ora presentato un disegno di legge dell'amnistia, per cui le pature sono disarmate, sono in posizione ausiliaria perchè si sono tolti loro tutti i reati che sono di loro competenza; e, siccome si tratta di distribuzione di uffici giudiziari, vorrei che, proprio da parte del Ministero, venisse proposto un disegno di legge, con il quale, dopo la dichiarazione di incostituzionalità fatta dalla Corte costituzionale, si attribuisse alla pretura la competenza su molti di quei reati che adesso sono ritornati di competenza dei tribunali, i quali sono eccessivamente oberati di lavoro. Per esempio, questo disegno di legge, di cui auspico la presentazione, dovrebbe far rientrare nella competenza delle pature i furti con una qualifica sola.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Il disegno di legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, e già stato approvato dal Consiglio dei ministri e sarà presentato oggi o domani al Parlamento.

A Z A R A . Sarò realmente brevissimo. Penso che sia inutile che noi ci affatichiamo a trovare un punto su cui si possa basare la

discussione sul disegno di legge che è già stato approvato al Parlamento.

Il progetto di legge, ora al nostro esame, nel suo insieme porta ai magistrati, quindi alla giustizia, un insieme di disposizioni che potranno magari in futuro essere corrette, che potranno essere migliorate, ma che oggi come oggi consentono che si faccia qualcosa di veramente corretto.

Queste le ragioni per cui sono disposto a votare favorevolmente al disegno di legge, che mi soddisfa maggiormente in alcune parti, in altre meno; ma, come ho già detto, a queste *nuances*, che esistono nel disegno di legge, c'è tempo a provvedere. Se noi oggi rinviando alla Camera il disegno di legge, creiamo una situazione che costringerà i magistrati a mettersi in posizione di ribellione.

Quindi io credo che anche sotto questo profilo si possa tranquillizzare la Magistratura; se si riscontrerà qualche difetto nella legge — e potrebbe benissimo non riscontrarsi — c'è sempre tempo a provvedere.

Sono quindi favorevole a che la legge sia votata al più presto.

M A S S A R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi; io posso essere anche convinto di ripetere il verso di Carmen: « canto per me, canto per me sola ». Ma ciò non mi smonta perchè essendo mio diritto di esprimere il mio pensiero, non dico che ci sia in voi il dovere di assecondarmi, ma solo quello di vedere se ciò che io dico possa essere degno o meno di un minuto di attenzione.

La relazione del senatore Caroli mi è stata passata questa mattina, ragione per cui non ho potuto fare altro che leggerla; ma l'ho letta con animo sereno, attentamente; e il punto di quella relazione che mi interessa e sul quale mi soffermerò pochi minuti, è uno solo. Esso ha una certa relazione con un emendamento che l'onorevole Ministro propose alla Camera, ma che non fu accolto. Un emendamento, dicevo, per cui i magistrati che partecipino allo scrutinio speciale, di cui all'articolo 3, e che nell'ultimo concorso per titoli per la categoria di Corte di appello o di Corte di cassazione abbiano conseguito l'idoneità, hanno facoltà di pre-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

sentare gli stessi titoli esibiti nel menzionato concorso.

I miei emendamenti, uno in via principale, gli altri due in via subordinata, hanno relazione con quell'emendamento presentato dall'onorevole Ministro.

Per rispondere subito a quel punto della relazione, che ha richiamato la mia attenzione, osservo che, a detta del relatore, lo scrutinio speciale si presenti come mezzo adeguato per sostituire i noti emendamenti di quell'articolo 2 del disegno di legge sull'aumento di organico, con il quale s'intendeva tutelare la posizione dei magistrati cui era venuta meno la possibilità di partecipare ai concorsi per titoli. Io dico che questo non è esatto, perchè lo scrutinio si riferisce ai magistrati i quali non hanno avuto mai alcuna valutazione, nè per i concorsi del 1960 nè per quelli del 1961-62, e che comprende anche tutti i magistrati anziani, che non avevano mai avuto nessuna votazione alta, tale da poter meritare la promozione, mentre ora, entrando nello scrutinio speciale, per ragioni di anzianità, passano in testa a tutti i giovani, che, appunto per ragioni personali, sono meritevoli di andare innanzi.

Ho detto questo perchè s'intenda il motivo per il quale mi permetto di proporre degli emendamenti.

Penso che, dopo aver ascoltato le tante pressioni, che credo siano state rivolte a tutti da un lato e dall'altro, per cui, equilibrandosi le pressioni si annullano a vicenda, noi siamo liberi di pensare come crediamo più giusto.

Voglio leggervi queste poche parole che ho scritte perchè, data la materia, non è il caso di improvvisare e fare affidamento sull'abilità dialettica, come nel caso in cui si discutesse di un problema di psicologia o di un saggio di oratoria tendente a tentare di convincere l'auditorio.

La serenità dei magistrati (non prendo in considerazione i vice pretori di carriera) e intendo riferirmi anche a coloro i quali, insieme con le loro famiglie, si spostano da una sede all'altra, sarà turbata dalla difficile gara, mentre gli uffici giudiziari non potranno non risentire di questo clima di agitazione. Ora proprio ciò si voleva abolire con

questa nuova legge. Il magistrato deve poter lavorare sereno nella sicurezza che, se compirà tutto il suo dovere, la promozione non gli sarà negata una volta giunto il suo turno di anzianità.

Inoltre, lo scrutinio speciale consacrerà le più gravi ingiustizie che riempiranno di amarezza l'animo di quelli che ne saranno le vittime, o per lo meno si riterranno tali.

Essendo lo scrutinio fondato non sulla comparazione ma sulla anzianità, i più vecchi scavalcheranno i più giovani. Ed accadrà anche che magistrati anziani che mai parteciparono a concorsi per titoli, (e che ci siano dei magistrati per i quali noi ci poniamo il problema come siano diventati magistrati, nessuno lo negherà), perchè non avevano alcuna possibilità di riuscita, si presenteranno ora allo scrutinio speciale e, se conseguiranno il merito distinto — per ottenere il quale basta non avere mai demeritato — dovranno essere sempre collocati dinnanzi a colleghi di loro meno anziani ma già qualificati con le più lusinghiere votazioni nei concorsi per titoli.

Non si possono accomunare in un'unica sorte magistrati che già hanno avuto un giudizio ed una qualifica con i magistrati che non si sono sottoposti a nessun giudizio e quindi non possono vantare qualifica alcuna.

Ciò è in stridente contraddizione con il principio informatore della nuova legge e con la ragione, che ha trovato tutti consenzienti, della abolizione del concorso per titoli.

Cosa ha voluto la nuova legge con l'abolizione dei concorsi per titoli?

Ha voluto che il magistrato venga giudicato una volta sola e gli si evitino le mortificazioni e le amarezze dei ricorrenti giudizi annuali, sui quali bisogna fare sempre ampia riserva.

Perchè dunque esigere che si sottoponga ad un nuovo giudizio chi già è stato giudicato e riconosciuto idoneo alle funzioni superiori in base a criteri più rigorosi di quelli dello stesso scrutinio? Perchè è indubitabile che abbia maggior valore di un merito distinto un giudizio di idoneità con alta votazione ottenuto in una gara fra magistrati

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

selezionati, quali erano quelli che partecipavano al concorso per titoli.

Del resto tutte queste cose le ho sentite dire qui; lei non c'era, signor Ministro, era un suo onorevole collega che occupava quel posto. Le ho sentite ripetere qui da persone autorevoli, sicchè devo pensare che non siano state dette delle cose poco fondate, semmai siano state dette delle cose degne delle persone che le hanno pronunziate.

Esistono magistrati che hanno partecipato a ben tre concorsi e che, per un complesso di circostanze indipendenti dai loro meriti, pure avendo riportato altissime votazioni, non hanno potuto essere compresi tra i vincitori per l'esiguo numero di posti. Nell'ultimo concorso espletato i 34 vincitori hanno riportato 68/70; diversi magistrati con lo stesso voto sono rimasti fuori per carenza di posti. È mai logico che si pretenda anche da costoro la sottoposizione ad un nuovo giudizio? Non sono essi alla pari dei colleghi che siedono da anni nella Cassazione?

A queste considerazioni si suole opporre il principio della non ultrattività delle graduatorie dei concorsi. Si suol dire che il concorso è fine a se stesso e che ogni concorso ha la sua storia. Io ignoro dove sia scritto un tale principio. Si tratta di negare ciò che non si può negare e cioè che anche le Commissioni dei concorsi davano un giudizio di idoneità o non idoneità così come fanno ora le commissioni di scrutinio; soltanto che quei giudizi erano più rigorosi di quelli attuali.

Ma si dimentica la circostanza più importante. L'emendamento Zotta non aveva come fine di promuovere determinati magistrati, ma di sopperire con immediatezza alle riconosciute indilazionabili esigenze dei servizi divenute allarmanti a seguito del mancato espletamento dei concorsi. Ho sentito dire che il senatore Zotta era affezionato a questo principio, che era proprio il suo difensore di fiducia; perciò, neanche il senatore Zotta voleva, con il suo emendamento, agevolare l'amministrazione della giustizia.

Signor Ministro, se ciò che qui è scritto è esatto, perchè riflette il significato di vari discorsi che si sono avuti tra vari parlamen-

tari e magistrati, che hanno fornito detti dati —, qualora fossero inesatti, essendo essi il presupposto del mio giudizio, questo ne risulterebbe errato senza che io ne avessi colpa —, con lo scrutinio speciale occorreranno come minimo due anni prima che si possano ottenere le promozioni. Le Commissioni dovranno esaminare migliaia di titoli; per la Cassazione saranno non meno di 16.000.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Senatore Massari, non è possibile esprimere alcun giudizio in questa materia, perchè prima bisognerebbe conoscere quanti sono coloro che si presenteranno.

M A S S A R I . Ottocento infatti saranno i concorrenti e ciascuno di questi dovrà esibire 21 titoli.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma perchè ottocento; chi lo dice? Dal momento che ciascuno di essi può presentarsi sia allo scrutinio speciale che a quello ordinario.

M A S S A R I . Il nuovo emendamento, a differenza di ciò che si poteva prevedere con quello Zotta, arrecherà vantaggio ai partecipanti allo scrutinio speciale, anche perchè questi vedranno assottigliate le schiere dei competitori.

Credo che non vi siano difficoltà di ordine finanziario; ma quand'anche ve ne fossero, non potrebbero essere che superate dalla necessità del funzionamento.

Approvando l'emendamento si compirebbe un atto di umanità dal momento che tutti si sono ispirati a questo criterio di umanità; quella stessa umanità che indusse lei, signor Ministro, a presentare alla Camera lo emendamento che trovò divise in eguali opposte schiere i deputati.

Qualora l'emendamento venisse accolto dalla Commissione, si potrebbe, signor Presidente, non più tardi di venerdì averlo approvato o respinto dalla Camera dei deputati. Lei può chiedere informazioni al riguardo

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Massari a dare lettura dei suoi emendamenti.

M A S S A R I . Come ho già detto, il primo dei miei emendamenti è di carattere sostanziale, mentre gli altri due sono in via subordinata.

Propongo la seguente « norma transitoria »:

« Nella prima attuazione della presente legge i magistrati che nell'ultimo concorso per titoli per la promozione alla categoria di Corte di appello o di Corte di cassazione hanno conseguito una votazione non inferiore rispettivamente a 47/50 ed a 66/70 sono immessi in soprannumero nei ruoli della categoria superiore secondo l'ordine di anzianità nella categoria di provenienza, con decorrenza dal 1° luglio 1962 ».

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Siccome lei precedentemente ha detto che questo era l'emendamento del Ministro, io contesto che questo fosse il mio emendamento.

M A S S A R I . Non ho detto che il mio emendamento era lo stesso di quello del Ministro, ma ho detto che il mio emendamento era in relazione con quello del Ministro.

Propongo in via subordinata:

« I magistrati che partecipano allo scrutinio speciale di cui all'articolo 3 e che hanno conseguito nell'ultimo concorso per titoli per la promozione in Corte di appello o in Corte di cassazione una votazione non inferiore rispettivamente a 47/50 ed a 66/70 sono valutati dalla Commissione in via preliminare in base agli stessi titoli già presentati e, se ritenuti meritevoli della qualifica di merito distinto, sono promossi in soprannumero, con decorrenza dal 1° luglio 1962 ».

In via ulteriormente subordinata:

« I magistrati che partecipano allo scrutinio speciale di cui all'articolo 3 e che hanno conseguito l'idoneità nell'ultimo concorso per titoli sono valutati dalla Commis-

sione in via preliminare, in base ai lavori già presentati e, se ritenuti meritevoli della qualifica di merito distinto, sono promossi in soprannumero, con decorrenza dal 30 dicembre 1962 ».

C A R O L I , *relatore*. Non starei a posto con la mia coscienza se non sottoponessi alcune osservazioni specialmente all'attenzione del Ministro che ha mostrato tante cure per il disegno di legge in esame.

Mi è stato fatto noto che all'articolo 22 (*ex* 18) è bene che sia chiarito, non con un vero e proprio emendamento, ma con una dichiarazione del Ministro, che sono compresi anche gli invalidi e i familiari dei caduti. Questa richiesta è in base ad una legge che io non ho avuto la possibilità di controllare dato il tempo brevissimo in cui si è dovuto svolgere l'esame del disegno di legge. Si vuole che la legge sia applicata anche agli invalidi ed ai familiari dei caduti perchè v'è la legge aprile 1958, n. 474, articolo 5, la quale avrebbe efficacia anche per il futuro.

In relazione alle osservazioni ed agli emendamenti presentati dal senatore Massari debbo dire che lo scrutinio speciale, come elemento di sostituzione di noti emendamenti all'articolo 2, non spiega alcuna efficacia. Evidentemente la mia affermazione, di cui alla relazione, va un po' al di là di quelli che possono essere i benefici dello scrutinio speciale per i destinatari di quegli emendamenti. Dalla prima lettura mi era sembrato che l'articolo 3 costituisse effettivamente un grande vantaggio per coloro che erano i destinatari degli emendamenti figuranti nell'articolo 2, mentre ho visto poi che i benefici sono estesi oltre che a coloro che erano i destinatari di quegli emendamenti, anche a quelli che comunque possono partecipare al concorso, per aver successivamente maturato il tempo occorrente, nonchè agli anziani che prima non hanno partecipato al concorso e non hanno mai superato il concorso stesso.

Quindi quei benefici estesi a tutta la categoria non possono dirsi benefici riservati solo a quelli cui erano destinati dagli emendamenti, mentre questi ultimi sono più meritevoli tra i promovibili, perchè sono coloro

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

che hanno ricevuto una valutazione, e una valutazione di quella specie, e cioè di 67/70 e di 47/50. Quindi se qualcosa può essere fatta nei confronti di costoro, non si fa torto a nessuno perchè questi sono i più meritevoli.

G R A M E G N A . Si fa torto alla Costituzione.

C A R O L I , *relatore*. Costoro hanno effettivamente subito un danno dalla mancanza di concorsi nel 1961-62.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Non l'hanno subito solo loro; l'hanno subito anche tutti coloro che si potevano presentare nel 1960-61-62.

C A R O L I , *relatore*. Oggi con l'emendamento Massari, che lui stesso ha poco fa esposto, si cercava di riparare a quest'ingiustizia. Io chiedo al Ministro di voler vagliare questa possibilità, di voler fermarsi un momento su questa osservazione, e ove lo creda, vedere se è possibile accettare questi emendamenti che, per vero, non guasterebbero niente.

M O N N I . Se il relatore crede che lo emendamento Massari sarebbe opportuno al disegno di legge, dichiaro che io non voterò sfavorevolmente all'inclusione degli emendamenti stessi.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche per semplificare la discussione devo ricordare alla Commissione che alla Camera sono già stati presentati e respinti con la totalità dei voti tali emendamenti e che in certe votazioni è rimasto solo il proponente.

M A S S A R I . Ogni leone resta solo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Quindi rinviare alla Camera il disegno di legge con gli emendamenti respinti pochi giorni or sono quasi all'unanimità, significa non fare approvare la legge venerdì, perchè è da presumere che la Camera respingereb-

be questi emendamenti che fossero introdotti dal Senato.

Per ragioni di giustizia voglio dichiarare qui, e voi sapete che è un principio che ho mantenuto fermo non soltanto per i magistrati, ma anche per tutte le altre categorie, che ogni concorso costituisce un fatto a sè stante che si esaurisce con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori.

Quando si partecipava ad un concorso si conosceva già dall'inizio il numero dei posti che potevano essere 20 o 30 o 40; quindi chi non entrava in questo numero non conseguiva nessun diritto, nessuna aspettativa; tanto è vero che ogni Commissione era diversa, formulava giudizi differenti da quelli di un'altra Commissione. Ecco perchè avveniva che un magistrato che in un concorso precedente aveva conseguito 1 48/50 o i 68/70 nella successiva Commissione di concorso poteva non ottenere neppure l'idoneità.

Questo conferma che l'idoneità è una qualifica che viene di volta in volta conseguita a seguito di un giudizio in cui ciascuna Commissione ha piena libertà di valutazione.

D'altra parte non si poteva fare un trattamento differenziato a coloro che avevano già l'idoneità e a coloro che senza colpa non poterono partecipare al concorso.

D'altronde nello scrutinio speciale si è sottolineato che si debbano tenere in particolare conto le doti di cultura dei candidati. Quindi non si tratta di esaminare se il magistrato abbia demeritato o meno; si tratta di stabilire se ha meritato, e dal momento che, mediante lo scrutinio, si ottiene la qualifica di merito distinto, è giusto che a parità di qualifica preceda chi è più anziano. L'introduzione del soprannumero ha attenuato molte delle difficoltà che si erano presentate nella precedente polemica. D'altra parte non si possono fare due pesi e due misure. Stabilire che il soprannumero si raggiunge prima per certi magistrati e per altri dopo, significa creare una legge che sarebbe veramente anticostituzionale perchè non fisserebbe uguale trattamento fra i magistrati della stessa categoria.

A me pare che con questi chiarimenti il Senato possa approvare il disegno di legge.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

M O N N I . Ho formulato un ordine del giorno del seguente tenore che vorrei proporre all'attenzione del Governo:

« La 2^a Commissione, riunita per discutere il disegno di legge n. 1138-B sull'aumento degli organici della Magistratura e sulle promozioni, ritenendo urgente e indispensabile l'approvazione del disegno di legge sia ai fini di superare la crisi di funzionalità degli uffici giudiziari, sia anche ai fini di tranquillizzare la Magistratura che da tempo attende questa legge, onde evitare emendamenti che costringerebbero al rinvio del disegno di legge all'altra Camera, il che potrebbe non solo ritardarne l'approvazione ma metterla a rischio, mentre è nota a tutti l'esigenza di superare l'attuale situazione, invita l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, ove si accertassero nell'applicazione inconvenienti o sperequazioni, a voler provvedere a rimuoverli ».

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Pregherei il senatore Monni di sopprimere la prima parte perchè con essa si viene a riconoscere che noi verremmo ad approvare il disegno di legge unicamente per motivi di urgenza. Se il legislatore ritiene che la legge non sia buona, non deve approvarla.

Comunque voglio far noto alla Commissione che, dopo l'approvazione del disegno di legge, intendo costituire una Commissione formata di magistrati e di esperti per cominciare ad esaminare il nuovo ordinamento giudiziario. È chiaro che se in quella sede si verificasse disarmonia nell'applicazione della legge si penserà ad adattarla alle nuove esigenze. Accetto senz'altro l'invito del senatore Monni, ma preferirei si evitasse la presentazione formale di un ordine del giorno.

M O N N I . Date le intenzioni del Ministro ora esposte, dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di 1.179 posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B allegata alla presente legge.

I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 2 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.

Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311.

Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi arti-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

coli 3 e 4, le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione, comprese quelle di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 5, sono disposte in seguito a concorso per esame e in seguito a scrutinio, da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti annualmente disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente sono ripartiti:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame;

per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per due decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono così ripartiti:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame e comunque per un numero di posti non inferiore a tre;

per nove decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio.

Nella ripartizione dei posti tra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al concorso; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al merito distinto; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.

I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promovibili per merito distinto nello stesso anno.

Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, non si applicano

le disposizioni degli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, con esclusione dei posti previsti in aumento dall'articolo 1, saranno attribuite mediante scrutinio speciale per la sola qualifica di merito distinto.

Agli scrutini speciali di cui al precedente comma da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge potranno partecipare tutti i magistrati di tribunale e di Corte di appello che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai predetti rispettivi concorsi.

Negli scrutini di cui ai commi precedenti per la formazione del giudizio ai fini della attribuzione della qualifica di merito distinto deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nelle attività svolte. Per coloro che hanno esercitato funzioni speciali o amministrative deve tenersi prevalentemente conto dell'attività prestata e delle particolari attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime.

I magistrati che, a seguito di detti scrutini speciali, otterranno la qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria dopo i magistrati che abbiano titolo alla promozione per merito distinto, nello stesso anno 1962, a seguito di scrutini effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ma prima dei magistrati che abbiano titolo alla

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

promozione a seguito degli scrutini ordinari indetti successivamente.

I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi nella categoria di provenienza, negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge.

Il mancato conferimento della qualifica di merito distinto non ha alcuna rilevanza in sede di partecipazione dei magistrati agli scrutini ordinari.

Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.

Agli scrutini previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1 per il 1962 saranno attribuiti ai vincitori dei concorsi per esame e ai promovibili per scrutinio secondo le aliquote stabilite dal precedente articolo 2.

I concorsi per esame per le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione per l'attribuzione dei posti di cui al comma precedente, debbono essere banditi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Detti concorsi sono regolati dalle norme contenute nella presente legge.

I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati già compresi negli elenchi dei promovibili saranno attribuiti ai magistrati compresi negli elenchi che sa-

ranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in soprannumero.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

I magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto undici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti, rinuncino alla promozione stessa, sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto di promozione e destinazione.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

Il Ministro di grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio Superiore della Magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero indicherà per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno.

Il decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente tredici anni di effettivo servizio, di cui almeno sette nella categoria di magistrato di Tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio Superiore distinti per cultura, operosità e prestigio.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del *Bollettino Ufficiale* sul quale è pubblicato il decreto che indice il concorso.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 6. Parimenti dovrà provvedere il Ministro di grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione;

b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianità;

c) i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;

d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.

I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammonizione possono essere ammessi al concorso decorso due anni dalla data della decisione disciplinare.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

- a) diritto e procedura civile;
- b) diritto e procedura penale.
- c) diritto amministrativo.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello o di una requisitoria a scelta del candidato.

La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due temi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di 8 ore ed ha facoltà

di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

L'esame orale verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonchè sul diritto costituzionale e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 280 punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 224 punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e composta da un Presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, e da cinque magistrati di Corte di cassazione, dei quali due

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 9, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria è trasmessa al Consiglio Superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa è, a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

Il Consiglio Superiore, quando non vi riscontra violazione di legge, approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

I magistrati di Corte di appello, compiuti cinque anni dalla promozione a tale categoria, possono chiedere nell'anno successivo

di partecipare al concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di cassazione.

Il concorso si effettua con le sole prove scritte e secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti della presente legge.

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:

- a) diritto e procedura civile;
- b) diritto e procedura penale;
- c) diritto amministrativo.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione o di una requisitoria a scelta del candidato.

La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, è composta dal primo presidente della Corte di cassazione che la presiede, da cinque magistrati di cassazione con funzioni direttive e dall'avvocato generale della cassazione.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 210 punti di cui 70 per ciascuna prova.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

Le prove del concorso per esame per la promozione in appello e in cassazione hanno luogo in Roma.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello in cui sono resi noti i risultati delle prove scritte.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore, è fissata la data di inizio delle prove scritte.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

I magistrati di Tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito.

Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio Superiore, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di Tribunale che compiono undici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Il decreto con il quale è indetto lo scrutinio sussidiario è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo 15 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio Superiore, nel momento in cui delibera di indire lo scrutinio, fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma precedente, due trimestri di ciascuno dei quali sono presi in esame sette lavori che egli indica a sua scelta nella domanda di partecipazione a scrutinio.

Detti lavori sono rimessi al Consiglio Superiore a cura dei capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria o segreteria competente.

I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma quarto dell'articolo 6.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a sette ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio Superiore che, previ accertamenti del caso, stabilisca sempre mediante sorteggio, altri periodi per integrare il numero dei lavori prescritti.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

I magistrati che nel quinquennio precedente all'anno in cui è indetto lo scrutinio abbiano fatto parte del Consiglio Superiore nonchè i segretari dello stesso Consiglio ed i magistrati che nel detto quinquennio non abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari hanno facoltà di chiedere che siano stabiliti, sempre mediante sorteggio, altri periodi anche al di fuori del quinquennio sopraindicato, al fine della presentazione dei lavori prescritti.

I partecipanti allo scrutinio hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli, in numero, comunque, non superiore a sette.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 16, che corrisponde all'articolo 12 nel testo approvato dal Senato.

Art. 16.

La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, procede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato e le doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e,

per i giudici minorili tutelari e di sorveglianza, si deve tenere prevalentemente conto delle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e del modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si deve tenere prevalentemente conto dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate nonchè dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 18 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

I magistrati di Tribunale ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.

La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.

La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 19 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.

Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta.

I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilità.

Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non può partecipare ad altri scrutini.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20, già articolo 16, precedentemente approvato dal Senato, e approvato dalla Camera senza modificazioni:

Art. 20.

Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.

Do lettura dell'articolo 21 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 21.

Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio Superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perchè ne possa prendere conoscenza.

Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio Superiore della Magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

In sede di revisione il Consiglio Superiore rinnova lo scrutinio e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio Superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 18 ed in ordine di anzianità.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:

1°) decorati al valor militare;

2°) mutilati o invalidi di guerra;

3°) feriti in combattimento;

4°) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5°) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta, ed ove non abbiano già goduto, per l'appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'aver ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quarto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.

La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

Do lettura dell'articolo 23 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 19 nonchè quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione ed allo svolgimento degli scrutini.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24, già articolo 20 del testo approvato dal Senato e approvato dalla Camera senza modificazioni:

Art. 24.

La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.

Non si può chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica è stata attribuita.

Do lettura dell'articolo 25 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi.

Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, nella quota riservata ai promovibili dell'anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del decreto di promozione e destinazione.

Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all'articolo 3 della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia nei confronti dei magistrati preceduti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alle promozioni fino a quando non intervenga il giudizio sulla revisione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26, già articolo 22 del testo approvato dal Senato e approvato dalla Camera senza modificazioni:

Art. 26.

Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.

Do lettura dell'articolo 27, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, su richie-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

sta del Ministro di grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno in cui è indetto lo scrutinio e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili per merito distinto.

Si applicano le disposizioni dei commi 2°, 4° e 5° dell'articolo 14.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai Capi delle Corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* del decreto che indice lo scrutinio.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine al Presidente della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro di grazia e giustizia.

Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare, in numero, comunque, non superiore a sette.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio Superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.

Per i magistrati addetti al Ministero il parere è dato dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Per quelli residenti

all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 14 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'articolo 22 relative ai titoli di preferenza.

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio Superiore della Magistratura fissa mediante sorteggio tre trimestri da scegliersi in anni diversi nel triennio precedente all'anno in cui lo scrutinio è indetto, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 25.

I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno due anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

La Commissione di scrutinio nella dichiarazione di promovibilità, deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine all'esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte di cassazione e alle funzioni direttive.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 27 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati:

« Ai magistrati che abbiano conseguito la promozione in Appello a seguito del concorso di cui all'articolo 1, lettera a), non possono essere attribuiti gli uffici direttivi di Presidente e di Procuratore generale di Corte di appello e di Presidente di sezione o Avvocato generale della Corte di cassazione se non nel limete massimo dei due terzi dei posti annualmente disponibili ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 31, già articolo 28 del testo approvato dal Senato e approvato dalla Camera senza modificazioni.

Art. 31.

La proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio 1951, n. 392, è preceduta dalla dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Ministro di grazia e giustizia nel mese di gennaio di ogni anno richiede, in quanto necessario, la dichiarazione di cui al precedente comma per un numero di magistrati di Corte di cassazione, secondo l'ordine di ruolo, corrispondente al triplo delle vacanze che si verificheranno nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età, oltre gli eventuali riesami.

Do lettura dell'articolo 32, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 32.

Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari hanno facoltà di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15.

La stessa disposizione si applica ai magistrati che siano stati addetti ad uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 34, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 34.

Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario è elevato a mesi sei.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 35, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 35.

A decorrere dal 1° luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, è così modificata: « Giudici ed equiparati: lire 2.760.000 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 36.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, previsto in lire 2.690.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati:

« Per le sentenze, ordinanze ed altri lavori giudiziari redatti dai magistrati con funzioni giudicanti è rilevante ai fini dello scrutinio e dell'ammissione al concorso la data della decisione.

Delle requisitorie, dei motivi di gravame e degli altri lavori redatti per dovere di ufficio dal pubblico ministero, nonché dei lavori redatti dai magistrati addetti all'ufficio d'istruzione, è presa nota in uno speciale

registro tenuto dal segretario capo della procura della Repubblica o dal cancelliere capo del Tribunale

La data ed il fascicolo al quale ciascuno dei lavori si riferisce devono essere indicati in detti registri.

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge i funzionari di cui sopra provvederanno a reperire fra gli atti dell'ufficio tutti i lavori redatti dai magistrati del pubblico ministero e degli uffici d'istruzione, valendosi anche delle indicazioni fornite dagli interessati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 32 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati:

« Le vacanze, che per qualsiasi causa si saranno verificate anteriormente all'emissione del primo bando di concorso per le promozioni a magistrato di Corte di appello e al primo bando di concorso per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione in base alle nuove norme, sono considerate come posti disponibili e ripartite in aumento alle vacanze da attribuirsi come previsto dalla presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 33 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati:

« Conservano il diritto a partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione i magistrati di Corte di appello promossi prima dell'entrata in vigore della presente legge a seguito di scrutinio a turno di anzianità con la qualifica di merito ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

Do lettura dell'articolo 34 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati:

« Entro un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge i magistrati che non esercitano funzioni presso uffici giudiziari possono essere ammessi a partecipare al concorso e agli scrutini previsti dalla presente legge, anche a prescindere dal requisito previsto rispettivamente dagli articoli 5, ultimo comma, 13, ultimo comma, e 25, secondo comma.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso e agli scrutini, prescindendo dal detto requisito, i magistrati che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano iniziato il periodo di servizio negli uffici giudiziari, previsto dall'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, in tempo utile per poter partecipare al primo concorso di promozione che sarebbe stato indetto secondo le norme anteriormente vigenti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 35 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati:

« Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito la promozione a magistrato di Tribunale successivamente a quelli del medesimo concorso di ammissione in magistratura, possono partecipare allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di appello, al quale sono ammessi i magistrati di Tribunale aventi la stessa anzianità di assunzione in servizio, purchè abbiano almeno 18 anni di effettivo servizio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 36 del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati:

« I magistrati di Corte di appello applicati alla Corte suprema di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte a norma della legge 21 maggio 1956, n. 489, continuano nell'attuale posizione per non oltre un quinquennio, scaduto il quale, se non hanno ancora ottenuto la dichiarazione di promovibilità, sono restituiti ad altri uffici giudiziari. Essi sono restituiti immediatamente ad altri uffici giudiziari se, presentatisi allo scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione, non hanno riportato i voti necessari per l'attribuzione della classifica di merito distinto.

Per il caso in cui detti magistrati partecipino allo scrutinio, il parere di cui all'articolo 24 è dato congiuntamente dal Primo Presidente e dal Procuratore generale della Corte di cassazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 37 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 37.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 38 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 38.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Ricordo che il senatore Massari ha proposto l'aggiunta di una norma transitoria di cui ha già dato lettura.

M O N N I . A seguito dell'assicurazione che il Ministro ci ha dato che egli intende provvedere immediatamente a nominare una commissione che provvederà a fornire i criteri per l'applicazione attenta ed esatta della legge, vorrei pregare il senatore Massari di ritirare i suoi emendamenti.

M A S S A R I . Dichiaro di non ritirarli.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Massari.

(Non è approvato).

Metto in votazione il primo emendamento subordinato.

(Non è approvato).

Metto in votazione il secondo emendamento subordinato.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle. Do lettura della tabella A:

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Magistrati di cassazione:	
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente aggiunto della Corte di cassazione — Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	82
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
Magistrati di appello	1.780
Magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari	4.173
Uditori giudiziari	350
Totale	<u>6.882</u>

(E approvata).

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella B, di cui do lettura:

TABELLA B.

RIPARTIZIONE DEI POSTI IN AUMENTO NEL TRIENNIO 1962-1964

CATEGORIA	FUNZIONI	ANNO		
		1962	1963	1964
Magistrati di cassazione	Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1		
	Presidenti di sezione di cassazione ed equiparati	9	5	4
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	110	45	45
Magistrati di appello .	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	220	90	90
Magistrati di tribunale	Giudici ed equiparati	200	200	160

(È approvata).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella C, di cui do lettura:

TABELLA C.

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

MAGISTRATI	Numero dei posti
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3°), della legge 24 maggio 1951, n. 392	1
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3°), della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione	3
Magistrati di Corte di appello	21
Magistrati di Corte di appello ovvero di tribunale	14
Magistrati di tribunale	63
Magistrati di tribunale ovvero aggiunti giudiziari	10
Totale	117

(È approvata).

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 79^a SEDUTA (19 dicembre 1962)

O T T O L E N G H I . Propongo all'attenzione del Ministro un ordine del giorno del seguente tenore:

« La 2^a Commissione del Senato, mentre approva la legge contenente disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni, riconoscendo l'urgenza di emanare un testo legislativo da lungo tempo atteso dalla categoria interessata, invita il Governo a prendere in esame al più presto la situazione dei magistrati che hanno partecipato all'ultimo concorso al fine di studiare la possibilità di una loro promozione in soprannumero, senza ledere i diritti quesiti da altri magistrati ».

G R A M E G N A , Devo dichiarare sia a nome personale che a nome dei senatori del mio gruppo che noi siamo favorevoli al disegno di legge e l'approviamo non già perchè riteniamo che questa legge sia, così come è stato detto, il massimo che noi avremmo potuto desiderare, ma perchè essa, così come oggi si presenta, corrisponde alle esigenze dichiarate e sentite dagli interessati.

L'approviamo, e questa è la dichiarazione che io voglio fare, non perchè ci siano venute minacce o ricatti, ma l'approviamo perchè sentiamo, ripeto, di approvarla in quanto la riteniamo rispondente alle necessità. Contrariamente a quello che è stato detto, non riteniamo che il fatto che i magistrati si avvalgano di un diritto che la Costituzione loro riconosce, possa ritenersi minaccia o ricatto perchè noi non possiamo considerare i magistrati cittadini diversi dagli altri cittadini; hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, quindi tra i diritti vi è anche quello di usufruire del diritto di sciopero.

M O N N I . Ho chiesto la parola per rispondere al collega Gramegna che ha voluto che fosse iscritta a verbale una sua protesta perchè qui è stato rilevato, da me e da altri, che i magistrati non potevano e non dovevano scioperare e soprattutto non dovevano minacciare di scioperare.

Tengo a dichiarare, ed invito il collega Gramegna a procurarsene una copia, che lo ordine del giorno che pochi giorni fa l'Associazione dei Magistrati aveva pubblicato era offensivo per il Parlamento, e che io e nessuno credo dei miei colleghi siamo stati tuttavia minimamente turbati da quell'ordine del giorno e che l'unico interesse che noi responsabili dell'attuazione delle leggi, abbiamo è quello di fare delle buone leggi. Noi siamo del parere che i magistrati non si debbano confondere con le agitazioni in piazza, perchè i magistrati costituiscono la garanzia dell'ordine civile e della tranquillità pubblica, non possono quindi essi stessi disturbare l'ordine, perchè, se questo facessero, uscirebbero da quella che è la loro alta tradizione.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che il senatore Ottolenghi ha ritirato il suo ordine del giorno.

Voglio ringraziare innanzitutto i membri della Commissione per la operosità e la tenacia dimostrate durante la discussione del presente disegno di legge. Le agitazioni, i voti, le richieste di tutti i magistrati, pur essendo legittime, non hanno a mio avviso influito sulle decisioni della Commissione, la quale ha sempre esaminato con serenità il presente disegno di legge che certo arreca vantaggio alla Magistratura.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa al ringraziamento del Presidente e si augura che questo provvedimento possa riportare concordia e serenità nell'ambito della categoria dei magistrati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari